

All. 1.1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000233 del 02/11/2015



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante *"Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale"*;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* e in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica, e l'articolo 252bis che disciplina gli interventi nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;
- Visto il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante *"Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"*, che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di *"Trieste"* come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di *"Trieste"*;
- Visto l'*"Accordo di Programma per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste"* sottoscritto in data 30 gennaio 2014 da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per la Coesione Territoriale, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Autorità Portuale di Trieste, Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa SpA;
- Visto l'*"Accordo di Programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola"*, sottoscritto in data 21 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 252bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Autorità Portuale di Trieste, e la Siderurgica Triestina srl;

- Visto il *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)”*, trasmesso dalla Siderurgica Triestina srl con nota del 28 settembre 2015 con protocollo n. 183, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14870/STF del 28 settembre 2015;
- Visti i documenti relativi al *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)”*, trasmessi dalla Siderurgica Triestina srl con nota del 28 settembre 2015 con protocollo n. 185, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14982/STA del 30 settembre 2015;
- Visto il parere della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia trasmesso con nota del 2 ottobre 2015 con protocollo n. 25525, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15263/STA del 2 ottobre 2015, e relativo al *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)”*;
- Visto il parere dell’ISPRA IS/SUO 2015/109 consegnato nel corso della Conferenza di Servizi del 5 ottobre 2015 e relativo al *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)”*;
- Visto il parere dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 – Triestina trasmesso con nota del 30 settembre 2015 con protocollo n. 46778/GEN, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15143/STA del 1° ottobre 2015, e relativo al *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)”*;
- Visto l’ulteriore parere dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 – Triestina trasmesso con nota del 2 ottobre 2015 con protocollo n. 47432/GEN, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15273/STA del 2 ottobre 2015, e relativo al *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)”*;
- Viste le determinazioni assunte nella Conferenza di servizi del 5 ottobre 2015 dai soggetti pubblici firmatari dell’*“Accordo di Programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area della Ferriera di Servola”* e dei soggetti pubblici titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione riportate nel relativo verbale che si allega sotto la lettera “A”, in base alle quali il *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)”* è stato ritenuto approvabile con prescrizioni;
- Visto il *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)”*, trasmesso dalla Siderurgica Triestina srl con nota del 7 ottobre 2015 con protocollo n. 188, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15674/STA dell’8 ottobre 2015, che recepisce alcune delle prescrizioni richieste dalla Conferenza di servizi del 5 ottobre 2015 e più precisamente:
- a. verifica e correzione delle incongruenze presenti nel testo e nelle planimetrie del *“Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo*

economico produttivo dell'area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)";

- b. indicazione dello schema di flusso relativo al trattamento delle acque emunte per ciascun piezometro;
- c. indicazione del computo metrico estimativo e del cronoprogramma di dettaglio dell'attuazione degli interventi;

Visto

l'articolo 252bis, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in base ai quali "l'assenso espresso dai rappresentanti degli Enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti e "fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata", i decreti di approvazione dei progetti integrati "autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse";

Considerato

che, ai sensi del citato articolo 252bis, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta fermo l'obbligo di acquisire i provvedimenti di autorizzazione e di approvazione di opere e attività per i quali non sono state acquisite nella Conferenza di servizi le relative determinazioni a provvedere dalla Amministrazioni e dagli organi competenti;

Considerato

che il Commissario Straordinario della società Lucchini S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico che finora sono stati adempiuti gli obblighi assunti e descritti all'art.8 comma 2, lettera a) e b), dell'"*Accordo di Programma per l'attuazione del Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area della Ferriera di Servola*" sottoscritto il 21 novembre 2014;

DECRETANO

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 252bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è approvato il "*Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area della Ferriera di Servola (art. 252bis DLGS n. 152/2006)*", trasmesso dalla Siderurgica Triestina srl con nota del 7 ottobre 2015 con protocollo n. 188, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15674/STA dell'8 ottobre 2015, in conformità alle determinazioni e alle relative prescrizioni assunte dalla Conferenza di servizi del 5 ottobre 2015.
2. Le prescrizioni alle quali è subordinata l'approvazione del Progetto di cui al comma 1 sono precisate negli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Decreto.

ART. 2

(Misure di prevenzione)

1. In merito alla pavimentazione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'Azienda deve verificare le incongruenze presenti nel testo e nelle planimetrie del Progetto;
 - b) gli Enti locali di controllo devono verificare la tipologia degli interventi effettivamente realizzati.
2. In merito all'emungimento delle acque di falda i prossimi report trimestrali presentati dall'Azienda devono includere come minimo:
 - a) tabella/e di sintesi di tutti i risultati di monitoraggio delle acque di falda, indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondità di campionamento,

- identificativo del punto di indagine di riferimento (con le relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33) e valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato;
- b) carta/e di ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento e/o misura con distinzione tipologica;
 - c) carta/e di distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale;
 - d) tutti gli elaborati richiesti (tabelle e rappresentazioni cartografiche) devono essere forniti anche in formato editabile (es. xls, dbf, shp, dwg);
 - e) chiarimenti sulle eventuali anomalie di parametri fisici riscontrate.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, in merito all'emungimento delle acque devono essere osservate anche le seguenti prescrizioni:
- a) i monitoraggi devono essere trasmessi all'ARPA che provvederà a relazionare in merito allo stato qualitativo delle acque di falda;
 - b) l'ARPA, sulla base dei prossimi dati disponibili, deve valutare la necessità di attivare l'emungimento anche da altri piezometri;
 - c) nelle more dell'approvazione del modello idrogeologico e degli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee, il monitoraggio dei piezometri per i quali si è verificato storicamente almeno un superamento delle CSC deve essere svolto con frequenza mensile. Gli esiti dovranno essere trasmessi all'ARPA nei minimi tempi tecnici ai fini dell'individuazione delle eventuali misure di prevenzione integrative da adottare.
4. In merito alla rimozione di hot spot e cumuli devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) l'ARPA deve valutare la necessità di approfondire gli interventi di rimozione nel PZ2 delle matrici contaminate;
 - b) l'Azienda deve ripristinare il piezometro e il sistema di emungimento attivo a conclusione delle predette attività di rimozione;
 - c) le acque che sarà necessario aggottare dallo scavo durante la rimozione degli hot spot devono essere considerate rifiuto e gestite di conseguenza. In alternativa devono essere reimpiegate nel ciclo produttivo come già avviene per le acque emunte dal PZ2;
 - d) all'esito della verifica dell'efficacia dell'intervento sul PZ2 attraverso il monitoraggio delle acque di falda deve essere valutata insieme all'ARPA la necessità di adottare eventuali interventi integrativi;
 - e) qualora le attività di verifica di pareti e fondo scavo del sondaggio S143 contaminato da PCB dovessero evidenziare ulteriori superamenti per questo parametro, l'Azienda deve approfondire lo scavo fino alla completa rimozione del terreno contaminato o, in alternativa, deve tenerne conto nell'Analisi di Rischio;
 - f) gli scavi dovranno essere riempiti con materiali puliti e idonei (materiale di cava certificato) e le modalità di collaudo devono essere concordate con gli Enti locali di controllo (ARPA, Provincia) secondo procedure concordate;
 - g) l'Azienda deve avviare, qualora non abbia già provveduto, le attività di rimozione del cumulo storico di rifiuti così come da progetto approvato dalla Conferenza di servizi del 4 giugno 2015;
 - h) ai fini dell'utilizzo della loppa a contatto con il terreno deve essere effettuato il test di cessione con le modalità del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998; i relativi risultati dovranno essere confrontati con la Tabella 2 "Acque sotterranee" del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - i) per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti l'Azienda deve fornire gli esiti delle attività di caratterizzazione delle aree impronta di tutti i cumuli di rifiuti rimossi e/o in fase di rimozione. Gli stessi dovranno essere valutati nell'ambito dell'Analisi di rischio;
 - j) la predetta documentazione deve essere trasmessa agli Enti di controllo locali che dovranno, inoltre, verificare il corretto svolgimento delle attività relative allo smaltimento e gestione di tutti i cumuli di rifiuti e le relative indagini di caratterizzazione delle aree impronta e darne successivo riscontro;

- k) l'Azienda deve gestire adeguatamente le acque di accumulo all'interno delle baie, adottando idonee misure di prevenzione della diffusione della contaminazione in particolare in caso di eventi meteorici estremi;
- l) rispetto ai rifiuti tombati nell'area dissequestrata, deve essere verificato lo stato di conservazione delle vasche di contenimento e, nel caso in cui le stesse non risultino integre, deve essere verificata la qualità dei terreni di sedime.

ART. 3

(Analisi di rischio)

1. Devono essere implementati i risultati delle indagini di caratterizzazione delle aree di sedime sottostanti tutti i cumuli di rifiuti smaltiti e/o da smaltire e i dati dei nuovi monitoraggi delle acque di falda.
2. Devono essere previsti ulteriori interventi qualora l'analisi di rischio nello scenario futuro evidenzi ancora criticità in termini di accettabilità del rischio e/o superamenti delle CSR.

ART. 4

(Fasi di intervento)

1. Nella Fase A gli interventi di messa in sicurezza operativa e reindustrializzazione dell'area ex-Acciaieria devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) i pilastri devono essere ricoperti dal manto di HDPE. Il telo di HDPE deve risalire di 20 cm lungo il pilastro e deve essere protetto esternamente da apposita copertura;
 - b) nelle aree interessate dalla presenza di rifiuti interrati, le opere previste devono essere avviate solo dopo la verifica dell'avvenuta completa rimozione dei rifiuti medesimi da parte degli Enti locali di controllo;
 - c) deve essere concordato un protocollo operativo con la Provincia competente e l'ARPA per la verifica dei flussi sulla movimentazione dei materiali rispetto alla realizzazione del capannone o qualsiasi altro scavo o movimentazione all'interno dello stabilimento.
2. Nella Fase B gli interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli mediante capping e rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti in cumuli e degli hot spot devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) per la gestione delle acque di processo e quelle di prima pioggia l'Azienda deve attenersi a quanto disposto dalle prescrizioni dall'AIA regionale;
 - b) in corrispondenza dei parchi minerari l'Azienda deve realizzare interventi tali da garantire la completa impermeabilizzazione delle vasche di contenimento (pareti e fondo) al fine di impedire la fuoriuscita delle acque meteoriche dai sistemi di contenimento e/o il percolamento nel sottosuolo.
3. Nella Fase C gli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque di falda mediante barriera idraulica devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) l'Azienda deve trasmettere entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto il modello idrogeologico aggiornato sulla base delle richieste formulate nel corso della riunione tecnica del 2 luglio 2015 presso il Servizio geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) nei successivi 60 giorni l'Azienda deve trasmettere il progetto di messa in sicurezza operativa delle acque di falda; sulla base della portata complessiva delle derivazioni sotterranee, potrà essere avviata la procedura di screening di VVA;
 - c) l'Azienda deve mantenere in funzione il sistema provvisorio di trattamento delle acque emunte sino alla realizzazione, da parte del soggetto pubblico, dell'impianto TAF asservito alla barriera fisica;
 - d) ai fini del riutilizzo delle acque emunte devono essere rispettate le previsioni dell'articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- e) l'Azienda deve coordinarsi con Invitalia per la realizzazione degli interventi al fine di garantire la necessaria complementarietà degli stessi;
- f) per gli impianti di trattamento delle acque di falda è necessario acquisire le relative autorizzazioni.

ART. 5

(Piani di monitoraggio delle varie matrici ambientali)

1. Con riferimento all'esecuzione dei Piani di monitoraggio delle varie matrici ambientali devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'eventuale attribuibilità di superamenti nell'aria indoor/outdoor a sorgenti esterne deve essere attestata dall'AAS e dall'ARPA;
 - b) le durate di campionamento e delle singole campagne di monitoraggio devono essere congruenti e devono essere effettuate secondo criteri e tempistiche da concordare con gli Enti di controllo, anche rispetto alla scelta dei punti in cui effettuare le misure di bianco di monitoraggio aria ambiente finalizzate a differenziare il contributo delle sostanze contaminanti rilevate nelle matrici ambientali correlabili al ciclo produttivo;
 - c) non devono essere utilizzati i soli dati di soil gas per il calcolo dell'esposizione e del rischio per i recettori in sito, essendo a tal fine maggiormente rappresentative le misure in aria, ove possibile;
 - d) qualora i monitoraggi rivelassero situazioni di criticità oppure, più in generale, nel caso di modifica del modello concettuale alla base dell'Analisi di Rischio presentata (sorgenti, percorsi, recettori) la stessa deve essere aggiornata tenendo conto delle modifiche intervenute e devono essere eventualmente previsti ulteriori interventi;
 - e) gli Enti di controllo devono verificare periodicamente l'efficiacia/efficienza degli interventi di manutenzione delle pavimentazioni eseguiti dall'Azienda;
 - f) i parametri idrocarburi leggeri e BTEXs devono essere aggiunti su tutti i punti di monitoraggio soil gas e aria ambiente;
 - g) qualora nell'areale di pertinenza del Pz2 siano previsti spazi chiusi, l'Azienda deve prevedere un ulteriore punto di campionamento aria indoor;
 - h) il monitoraggio aria ambiente deve essere esteso ad un periodo di 24 ore. Devono essere forniti chiarimenti sulla scelta della durata delle campagne di misura stagionale di 5 giorni suddivisi dall'Azienda nell'arco di diverse settimane;
 - i) tutti i monitoraggi devono essere eseguiti in contraddittorio con l'ARPA e l'AAS con il supporto dell'ISPRA e dell'ISS per gli aspetti di carattere tecnico-scientifico;
 - j) al fine di verificare i valori di background in aria ambiente per il parametro naftalene l'Azienda deve provvedere all'installazione di un punto di monitoraggio esterno al sito la cui ubicazione sarà concordata con l'ARPA e l'AAS;
 - k) devono essere ottemperate le prescrizioni sulla tutela dei lavoratori formulate dall'AAS1 nel parere trasmesso con nota del 30 settembre 2015 con protocollo n. 46778.

ART. 6

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 252bis, comma 8, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'assenso espresso nella Conferenza di servizi del 5 ottobre 2015 dai rappresentanti degli Enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti Enti.
2. Resta salvo l'obbligo della Siderurgica Triestina srl di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici, e sui quali le stesse non hanno assunto

- le necessarie determinazioni provvedimentali in Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 252bis, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui all'articolo 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi del 5 ottobre 2015.
 4. Il Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità dallo stesso previsti.
 5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui all'articolo 1 sono attestati dalla Provincia di Trieste mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
 6. Qualora nel corso dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Siderurgica Triestina srl, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
 7. Qualora nel corso dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti da trattare e/o ulteriori e imprevisti punti da sottoporre a smungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Siderurgica Triestina srl un'apposita variante.

Il Ministro dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare
Gian Luca Galletti

Il Ministro dello Sviluppo Economico
Federica Guidi